

# COMUNE DI PINASCA



## *STATUTO*

Approvato con deliberazione del consiglio comunale **n. 20 del 13.06.1991**  
Modificato con deliberazione del consiglio comunale **n. 33 del 27.09.1991**  
Modificato con deliberazione del consiglio comunale **n. 15 del 30.03.1994**  
Modificato con deliberazione del consiglio comunale **n. 42 del 30.11.1999**  
Modificato con deliberazione del consiglio comunale **n. 23 del 29.07.2016**

## **Parte I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Denominazione e natura giuridica
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Funzioni
- Art. 4 Sede
- Art. 5 Segni distintivi

### **Titolo I – ORGANI ISTITUZIONALI**

- Art. 6 Organi

#### **Capo I – Il Consiglio Comunale**

- Art. 7 Consiglio Comunale
- Art. 8 Competenze e attribuzioni
- Art. 9 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
- Art. 10 Commissione di ispezione e di indagine
- Art. 11 Forme di partecipazione delle minoranze
- Art. 12 Decadenza per assenza
- Art. 13 Funzionamento del Consiglio

#### **Capo II – La Giunta Comunale**

- Art. 14 Giunta Comunale
- Art. 15 Composizione
- Art. 16 Attribuzioni

#### **Capo III – Il Sindaco**

- Art. 17 Sindaco
- Art. 18 Attribuzioni di amministrazione
- Art. 19 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 20 Attribuzioni di organizzazione
- Art. 21 Deleghe ed incarichi
- Art. 22 Vice Sindaco

### **Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

#### **Capo I - Il Segretario comunale**

- Art. 23 Il Segretario comunale
- Art. 24 Funzioni
- Art. 24bis Il Vice Segretario

## **Capo II - Il Direttore generale**

- Art. 25            Direttore generale – Nomina  
Art. 26            Competenze del Direttore generale

## **Capo III - Gli uffici**

- Art. 27            Struttura organizzativa  
Art. 28            Messaggi notificatori

## **Titolo III - I SERVIZI**

- Art. 29            Servizi pubblici locali  
Art. 30            Istituzione e azienda speciale

## **Titolo IV - CONTROLLO**

- Art. 31            Principi e criteri  
Art. 32            Revisore del conto  
Art. 33            Controllo di gestione

## ***Parte II***

## **Titolo I - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA**

- Art. 34            Principi generali  
Art. 35            Il consorzio  
Art. 36            Accordi di programma  
Art. 37            Convenzioni  
Art. 38            Unioni di Comuni

## **Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

- Art. 39            Partecipazione  
Art. 40            Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione  
Art. 41            Associazione turistica Pro Loco  
Art. 42            Forme di consultazione della popolazione  
Art. 43            Istanze, petizioni e proposte  
Art. 44            Referendum  
Art. 45            Effetti dei referendum  
Art. 46            Diritto di accesso  
Art. 47            Diritto di informazione  
Art. 48            Difensore civico

## **Titolo III - FUNZIONE NORMATIVA**

- Art. 49            Statuto

Art. 50	Revisione dello Statuto
Art. 51	Entrata in vigore
Art. 52	Regolamenti
Art. 53	Ordinanze

## **Parte 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Denominazione e natura giuridica**

1. Il Comune di Pinasca, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato, della Regione e nel presente Statuto.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civico, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, ***riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.***

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse umane, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- e) la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi ed impianti sportivi, gestiti in proprio o affidati ad altri Enti e associazioni;
- f) la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125.

### Art. 3

#### **Funzioni**

- 1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia;**
- 2. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.**
- 3. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.**

### Art. 4

#### **Sede**

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Pinasca.

### Art. 5

## **Segni distintivi**

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
2. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

## **Titolo I**

### **ORGANI ISTITUZIONALI**

#### **Art. 6**

#### **Organi**

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

***2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il loro comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione così come definiti dall'art. 19 c. 1,2,3 e 4 della legge 03.08.1999 n. 265.***

## **Capo I**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 7**

#### **Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale, in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

#### **Art. 8**

## **Competenze e attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà **ed eguaglianza**

### Art. 9

#### ***Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente***

1. ***Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dalla prima seduta dello stesso.***
2. ***Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche anche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.***
3. ***La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.***
4. ***Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e***



**sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.**

**5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del consiglio.**

**6. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.**

#### Art. 10

#### **Commissione di indagine e di inchiesta**

**1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine e di inchiesta con composizione proporzionale ai componenti di tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti.**

**2. La Commissione di indagine svolge attività finalizzata alla migliore conoscenza di argomenti, fatti e/o bisogni della Comunità locale; la Commissione di inchiesta può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, in generale, situazioni patologiche nella vita amministrativa.**

**3. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.**

**4. La Commissione opera nell'ambito del mandato affidatole; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.**

**5. La Commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.**

**6. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina l'elezione del Presidente ed il funzionamento della Commissione.**

**Art. 11**

**Forme di partecipazione delle minoranze**

**1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.**

**2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.**

**Art. 12**

**Decadenza per assenza**

**1. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.**

**2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a due sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.**

**3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che la approva con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.**

**Art. 13**

**Funzionamento del Consiglio**

**1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quello delle commissioni consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:**

- **Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di esercizio;**
- **in sessione straordinaria in tutti gli altri casi.**  
**E' inoltre prevista la convocazione d'urgenza.**
- **gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;**
- **la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco;**
- **nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono depositate almeno 48 ore prima della seduta, a cura del Segretario Comunale;**
- **il Sindaco ha poteri di convocazione, e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;**
- **è fissato il periodo di tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;**
- **il Vice Sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco.**

## **Capo II**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 14**

##### **Giunta comunale**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

#### Art. 15

### **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da numero quattro Assessori.
2. **Il Sindaco può nominare gli Assessori tra i Consiglieri Comunali o al di fuori dei medesimi, purchè risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.**
3. **La scelta dell'Assessore esterno si determina nel momento in cui nell'ambito della maggioranza non sia presente una professionalità e/o disponibilità adeguata.**
4. **La Giunta è nominata dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.**

#### Art. 16

### **Attribuzioni**

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. Le competenze della Giunta sono di carattere residuale rispetto alle competenze assegnate dalla legge al Consiglio comunale ed assegnate dalla legge e dal presente Statuto rispettivamente al Sindaco, al Segretario comunale, **al direttore generale ed ai funzionari responsabili dei servizi.**

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio: riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

### **Capo III**

#### **IL SINDACO**

Art. 17

#### **Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In tale veste rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità all'ufficio del Sindaco, l'entrata in carica, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 18

#### **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) impartisce direttive al Segretario comunale **e al Direttore Generale, ove nominato**, in ordine agli indirizzi funzionali di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- e) **entro 60 (sessanta) giorni dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;**
- f) **sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;**
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta e/o il Consiglio comunale **in relazione alle rispettive competenze;**
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum **comunali;**
- j) assegna alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;
- k) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale **e del Direttore generale;**
- l) **coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;**
- m) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

## Art. 19

### **Attribuzioni di vigilanza**

#### 1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici ed i servizi di pertinenza del Comune informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistico-edilizia;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

## Art. 20

### **Attribuzioni di organizzazione**

#### 1. Il Sindaco:

- a) stabilisce, sentita la Giunta comunale, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale od informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) delega al Segretario comunale la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori;
- e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

**f) informa la popolazione su situazione di pericolo per calamità naturali.**

**2. Il Sindaco quale ufficiale di governo sovrintende ai compiti attribuitigli dalle leggi e adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.**

## Art. 21

### Deleghe ed incarichi

**1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.**

**2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.**

**3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.**

**4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.**

**5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.**

**6. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.**

**7. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.**

**8. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.**



**9. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.**

**10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.**

**11. Non è consentita la mera delega di firma.**

Art. 22

### **Vice Sindaco**

**1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.**

**2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.**

**3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.**

**Titolo II**  
**ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

**Capo I**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Art. 23

**Il Segretario Comunale**

1. *Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, ed iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.*
2. *Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.*
3. *La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale, sono disciplinate dalla legge.*
4. *Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi dell'art. 51 bis della Legge n. 142/90.*

Art. 24

**Funzioni**

*Al Segretario competono le seguenti funzioni:*

- a) *Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;*
- b) *Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;*
- c) *Roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte attiva ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;*
- d) *Rilascia i pareri previsti dall'art. 53 comma 2 della legge 08.06.1999 n. 142;*

***Inoltre, qualora il Sindaco non avvalendosi della facoltà di nominare un Direttore Generale in convenzione con altri Comuni affida il predetto incarico al Segretario Comunale, quest'ultimo svolgerà le ulteriori seguenti funzioni:***

- a) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività;***
- b) Assume la responsabilità diretta degli uffici e dei servizi per i quali la dotazione organica non prevede la figura di un responsabile;***
- c) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;***
- d) Sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;***
- e) Predispose il piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995;***
- f) Presiede le commissioni di concorso;***
- g) Presiede l'ufficio per i procedimenti disciplinari;***
- h) Presiede il nucleo di valutazione.***

Art. 24 bis (\*)

#### **Il Vice Segretario**

***1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario comunale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.***

***2. L'incarico di Vice Segretario è conferito con apposito provvedimento del Sindaco ad un dipendente del Comune in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carica di Segretario Comunale.***

(\*) Comma aggiunto con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 27.07.2016

## Capo II

### DIRETTORE GENERALE

#### Art. 25

##### ***Direttore generale – Nomina***

1. ***E' consentito procedere alla nomina del Direttore generale previa stipula di convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate a quelle del Comune di Pinasca, raggiungano i quindicimila abitanti.***

2. ***Nell'ipotesi di cui al comma 1 i criteri, procedure e competenze per la nomina, durata in carica e revoca del Direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione.***

3. ***La competenza a deliberare la convenzione spetta al Consiglio Comunale.***

4. ***Il Direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali e organizzative.***

5. ***In alternativa a quanto indicato al comma 1, l'incarico di Direttore generale può essere conferito dal Sindaco al Segretario Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del presente statuto.***

#### Art. 26

##### ***Competenze del Direttore generale***

1. ***Competono al Direttore generale:***

- ***Le attribuzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;***
- ***L'organizzazione dell'ente;***
- ***L'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei Responsabili di Area;***
- ***La sovrintendenza in generale alla gestione dell'ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;***

- *la proposta di Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 11, D.Lgs n. 77/95 da sottoporre all'approvazione della Giunta per il tramite del Sindaco;*
- *la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 40, comma 2, lett. A) D.Lgs. n. 77/95;*
- *il coordinamento e la sovrintendenza dei Responsabili di Area e dei Responsabili dei servizi;*
- *la definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali e nel rispetto dell'art. 5, D.Lgs. n. 29/93 e delle direttive del capo dell'amministrazione;*
- *l'adozione di misure per l'analisi e la valutazione dei costi delle singole Aree, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs n. 29/93.*
- *La determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, previa informazione alle rappresentanze sindacali ed eventuale esame congiunto e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5, lett. d), 17, comma 2 e 60 D.Lgs. n. 29/93, dei contratti collettivi e del potere di coordinamento del Sindaco di cui all'art. 36, comma 3, Legge n. 142/90;*
- *L'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra le Aree della stessa amministrazione, che con altre amministrazioni ai sensi rispettivamente degli artt. 5, lett. b) e 11, comma 1, D.Lgs. N. 29/93;*
- *L'adozione degli atti di competenza dei Responsabili di Area inadempienti, previa diffida;*
- *Ogni altra competenza attribuitagli dal presente statuto.*

*2. Il Sindaco può assegnare, qualora lo ritenga opportuno in relazione all'intersectorialità od alla particolare complessità, la gestione di uno o più aree direttamente al Direttore generale, con ogni effetto conseguente anche ai sensi del D.Lgs. n. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni.*

## Capo III

### GLI UFFICI

#### Art. 27

#### **Struttura organizzativa**

**1. L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi si informa sul principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono funzioni di indirizzo e funzioni di controllo sul conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi non politici fanno capo le competenze gestionali.**

**2. Agli organi politici competono più in particolare:**

- **attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi;**
- **attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche del Nucleo di Valutazione;**
- **individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le varie aree.**

**3. Ai responsabili degli uffici e/o dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;**

**4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la struttura organizzativa dell'ente, le competenze delle figure che la compongono, le modalità per la loro nomina.**

**5. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco, sentito il parere del Segretario o, se nominato, del Direttore generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita.**

**6. L'attribuzione di funzioni di alta specializzazione può avvenire a soggetti esterni alla dotazione organica, tramite contratti a tempo determinato o tramite convenzioni con altri Enti, nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.**

**Messi notificatori**

- 1. Il Comune ha uno o più messi fra il personale dipendente, compreso il personale di polizia locale, nominati dal Sindaco sulla base delle mansioni formalmente attribuite. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza al Prefetto.**
- 2. I messi notificano gli atti dell'Amministrazione comunale qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Possono inoltre notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Sono fatte salve, in ogni caso, le specifiche competenze previste da apposite norme di legge.**

## **Titolo III**

### **I SERVIZI**

#### **Art. 29**

#### **Servizi pubblici locali**

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'amministrazione o svolti in concorso con altri soggetti pubblici e privati.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche di servizio non sia opportuno costituire una istituzione od una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura dei servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

5. Ai fini dei cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.



## Art. 30

### Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso che l'amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione di servizi pubblici, delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:

- il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificate.

3. Le disposizioni **precedenti** si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Con il regolamento verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

## **Titolo IV**

### **CONTROLLO**

#### Art. 31

#### **Principi e criteri**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi-obiettivi affinché sia consentito oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione può comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

#### Art. 32

#### **Revisore del conto**

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Sono disciplinate con il regolamento le modalità di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

#### Art. 33

### **Controllo di gestione**

1. Per definire compiutamente il complesso sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto ed effettiva realizzazione ed individuazione delle relative responsabilità.

***Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi, mediante incarichi e convenzioni, di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.***

## **Parte II**

### **Titolo I**

#### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE INTERSOGETTIVA**

##### **Art. 34**

##### **Principi generali**

1. Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, nei rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione.

##### **Art. 35**

##### **Il consorzio**

1. Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme di legge statutarie previste per le aziende speciali.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello Statuto e di una convenzione nonché, attraverso la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

##### **Art. 36**

##### **Accordi di programma.**

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere

e di interventi che per la loro natura si prestino ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli, di governo.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

#### Art. 37

### **Convenzioni**

1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia o **con altri Enti**.

2. La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzie.

4. La convenzione può prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

#### Art. 38

### **Unioni di Comuni**

1. Il Comune può unirsi ad altri comuni preferibilmente contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 della legge n. 142/1990.

## **Titolo II**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Art. 39**

##### **Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Pertanto, è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
3. I modi e le forme di attivazione della procedura di cui al comma precedente formano oggetto di apposita disciplina regolamentare.

#### **Art. 40**

##### **Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione**

1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli Enti esponenti operanti sul proprio territorio, che siano portatori di interessi diffusi o di alti valori culturali, economici e sociali, o che promuovono attività turistico-ricettive e sportive.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al 1° comma, predeterminandone modi e forme in un apposito regolamento.

## Art. 41

### **Associazione turistica Pro Loco**

1. Il Comune riconosce **all'**associazione turistica Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistico culturale che si estrinseca essenzialmente in:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico ed ambientale della località, **ricerche storico-geografico-scientifiche sul territorio.**
- b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) assistenza ed informazione turistica;
- 5. attività ricreative in genere.

2. Il Comune, per favorire la promozione dell'attività della Pro Loco, concede a detta associazione un contributo finanziario annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione e da erogare in un'unica soluzione o anche in più rate durante l'anno sulla base di un programma delle attività previste nell'anno e del relativo preventivo di spesa.

## Art. 42

### **Forme di consultazione della popolazione**

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale, al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, l'amministrazione può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, possono svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente può avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che devono essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o **strumenti** audiovisivi.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che conseguono da parte dei cittadini, singoli od associati, formano oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale deve comunque dare riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

#### Art. 43

### **Istanze, petizioni e proposte**

1. I cittadini possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le petizioni, per essere prese in considerazione, devono essere sottoscritte da almeno 50 elettori.

3. Il Sindaco affida le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, devono esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

#### Art. 44

### **Referendum**

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ai fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa **e per l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.**

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di revisione dello Statuto, di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su



materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria durante il periodo del mandato amministrativo.

3. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

4. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) il 20% del corpo elettorale;

b) **due terzi** dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. I referendum così indetti non sono validi quando non partecipi la metà più uno degli aventi diritto al voto; **la proposta si intende approvata se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.**

#### Art. 45

#### **Effetti dei referendum**

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### Art. 46

#### **Diritto di accesso**

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti amministrativi ed ai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

## Art. 47

### **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente si avvale dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio e può, altresì utilizzare altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti all'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Art. 48

### **Difensore civico**

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia viene istituito il difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Consiglio comunale, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ed a scrutinio segreto.

3. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

***4. La funzione di difensore civico può essere svolta in forma associata e coordinata con altri Comuni, previa approvazione di una convenzione che ne disciplina l'esercizio.***

## **Titolo III**

### **FUNZIONE NORMATIVA**

#### **Art. 49**

##### **Statuto**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

#### **Art. 50**

##### **Revisione dello Statuto**

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate in Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, 31 e 41 comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

#### **Art. 51**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore **decorsi 30 giorni dalla affissione all'Albo Pretorio del Comune.**

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

## Art. 52

### **Regolamenti**

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente art. 40.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della medesima, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## Art. 53

### **Ordinanze**

1. ***I responsabili degli uffici*** emanano ordinanze di carattere ordinario **rientranti nelle competenze gestionali vincolate**, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al 1° comma devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al 2° comma dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.